

GIACC Italy
Global Infrastructure Anti-Corruption Centre – Italy

STATUTO

Indice

TITOLO I. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SCOPI	4
0. Premessa	Errore. Il segnalibro non è definito.
1. Denominazione, sede e durata	4
2. Scopi	4
TITOLO II. I SOCI	5
3. Categorie di Soci	5
4. Ammissione e Durata del Rapporto Associativo	6
5. Rappresentanti dei Soci e Accesso alle Cariche	6
6. Diritti dei Soci	7
7. Doveri dei Soci	7
8. Sanzioni associative	8
9. Cessazione del rapporto associativo	9
10. Contribuzione dei Soci	9
11. Attribuzione dei diritti di voto	10
12. Confluenza di altre Associazioni	10
TITOLO III. GLI ORGANI ASSOCIATIVI	11
13. Disposizioni Generali	11
14. Assemblea Generale dei Soci	11
Composizione	11
Convocazione	12
Costituzione – Quorum costitutivo – Presidenza	12
Quorum deliberativi e modalità delle votazioni	13
Competenze	13
Referendum	14
15. Giunta	14
Composizione	14
Riunioni	15
Competenze	16
16. Consiglio Direttivo	16
Composizione	16
Riunioni	17
Competenze	17

17. Presidente.....	18
Elezioni	18
Competenze.....	19
18. Vice Presidenti	20
19. Collegio dei Revisori Contabili	20
20. Probiviri	21
21 Tesoriere.....	22
22 Direttore Generale, Segreteria Generale e Uffici Dipendenti	23
Direttore Generale.....	23
Segreteria Generale e Uffici Dipendenti	24
TITOLO IV. ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE	25
23. Settore	25
Assemblea di Settore	25
Consiglio Direttivo di Settore.....	26
Coordinatore di Settore.....	28
24. Gruppi di lavoro, Comitati e Commissioni.....	28
TITOLO V. FONDO COMUNE E BILANCI.....	29
25. Fondo Comune.....	29
26. Esercizio Sociale e Bilanci	29
TITOLO VI. MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.....	31
27. Modificazioni dello Statuto.....	31
28. Scioglimento dell'Associazione e Fusione per Incorporazione	31
29. Rinvio alla Legge.....	32
30. Disposizione Transitoria	32

TITOLO I. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SCOPI

1. Denominazione, sede e durata

Il 16/09/2016, in Catania, con apposito Atto Costitutivo, è stata costituita “Global Infrastructure Anti-Corruption Centre – Italy”, nella forma breve “GIACC Italy ”, nel seguito detta anche solamente “l’Associazione”.

GIACC Italy è associazione costituita tra gli stakeholders operanti nel settore dell’Anticorruzione delle Organizzazioni Pubbliche e Private, soprattutto, ma non solo, nel settore delle infrastrutture, delle costruzioni e dell’ingegneria in generale

GIACC Italy è costituita con durata illimitata, è apertistica e non ha fini di lucro. Può peraltro promuovere e partecipare ad iniziative imprenditoriali volte a realizzare le proprie finalità istituzionali, anche di carattere economico.

GIACC Italy adotta un Codice Etico, che tutti i Soci sono tenuti a rispettare ed applicare.

La Sede Legale e Istituzionale di GIACC Italy è a Catania; possono essere istituite altre sedi operative, la cui dislocazione viene decisa dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

2. Scopi

GIACC Italy ha lo scopo di aumentare la consapevolezza della corruzione e promuovere l'attuazione di misure anti-corruzione come parte integrante delle attività delle organizzazioni pubbliche e private, soprattutto, ma non solo, nel settore delle infrastrutture, delle costruzioni e dell’ingegneria in generale, costituendo anche fonte di tutela, sviluppo, opportunità e scambio culturale-economico tra i propri soci.

A tal fine, GIACC Italy si propone, tra l’altro, di:

- a) promuovere lo sviluppo della dottrina e delle good practices del settore anche attraverso la partecipazione e l’organizzazione di iniziative mirate;
- b) perseguire, nel rispetto del Codice Etico GIACC Italy , la qualità dell’operato degli stakeholders del settore;
- c) fornire servizi di assistenza, informazione e consulenza ai soci, quali, ad esempio iniziative di formazione e qualificazione, scambio di know-how tra i soci, studi e ricerche, ecc.;

TITOLO II. I SOCI

3. Categorie di Soci

Possono aderire ad GIACC Italy , come Soci Ordinari, le seguenti categorie di stakeholders:

- Categoria ORGANIZZAZIONI/ENTI: imprese o gruppi di imprese e/o altre organizzazioni, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che abbiano adottato o abbiano in corso di adozione Sistemi di Gestione o Modelli Organizzativi finalizzati alla lotta e prevenzione della corruzione (es. ISO 37001, Dlgs 231/01, UK Bribery Act, FCPA) o che abbiano adottato o abbiano in corso di adozione un Sistema di Risk Management ai sensi della norma ISO 31000 o un Sistema di Compliance Management ai sensi della norma ISO 19600;
- Categoria CONSULENZA/FORMAZIONE: consulenti che abbiano conseguito la certificazione delle proprie competenze in materia di lotta e prevenzione della corruzione, da parte di ente certificatore o abbiano conseguito le qualifiche propedeutiche o possano dimostrare pluriennale esperienza nel settore della lotta e prevenzione della corruzione; società, od organizzazioni di consulenza e formazione in genere, che abbiano nel proprio staff fisso almeno un professionista certificato ai sensi di quanto sopra specificato o possano dimostrare pluriennale esperienza nel settore della lotta e prevenzione della corruzione.
- Categoria UNIVERSITA'/ISTITUZIONI ACCADEMICHE: Enti ed Istituzioni Accademiche pubbliche e private, nonché singoli docenti e ricercatori impegnati nel settore della lotta e prevenzione della corruzione; Enti di certificazione, accreditati da Accredia, che dispongano di schemi di certificazione realizzati secondo standard ISO 17024 o comparabile.
- Categoria MAGISTRATURA: Rappresentanti della Magistratura¹;
- Categoria PP.AA.: Enti Pubblici e/o Organizzazioni Pubbliche in genere, nonché loro singoli Dirigenti/Funzionari; Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e/o Associazioni Datoriali e/o rappresentative degli interessi di gruppi rappresentativi di soggetti, che svolgano attività inerenti gli aspetti della lotta e prevenzione della corruzione.

Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di Soci Aggregati altri soggetti inquadrabili nelle categorie sopra descritte che non presentino i requisiti sopra elencati per aderire come Soci Ordinari

I soggetti che hanno i requisiti per essere Soci Ordinari non possono essere associati come Soci Aggregati.

I soggetti che aderiranno come Soci Aggregati, una volta ottenuti i requisiti, saranno inquadrati automaticamente come Soci Ordinari.

I Soci Ordinari ed Aggregati, nonché i Soci Fondatori ed i Soci Onorari più avanti descritti, vengono iscritti nel Registro dei Soci dell'Associazione.

¹GIACC Italy non risulta essere tra quei soggetti per i quali ai Magistrati è preclusa l'iscrizione e/o partecipazione a norma dell'art. 3 del DLgs 109/2006 "Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2006, ovvero (omissis... g) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie; h) l'iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o operativi nel settore finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato; ... omissis)

Possono essere associati, in qualità di Soci Onorari, personalità altamente rappresentative dal punto di vista imprenditoriale, accademico, sociale. L'attribuzione della qualifica di Socio Onorario è deliberata dalla Giunta, su proposta del Presidente e/o del Presidente Emerito; la qualifica di Socio Onorario è a vita, fatta salva la facoltà del Socio di dimettersi.

Sono denominati Soci Fondatori, le persone fisiche che hanno costituito GIACC Italy. Salvo quando eventualmente diversamente specificato nei successivi paragrafi, i soci Fondatori hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari.

4. Ammissione e Durata del Rapporto Associativo

I soggetti che intendono far parte di GIACC Italy , rispettivamente in qualità di Socio Ordinario o Socio Aggregato, devono presentare ad GIACC Italy una domanda sottoscritta dal titolare della legale rappresentanza indirizzata al Presidente dell'Associazione o compilare l'apposita sezione del sito web dell'Associazione.

La valutazione circa l'accettazione della domanda di ammissione è responsabilità del Presidente; in caso di decisione negativa dello stesso, il richiedente può fare appello alla Giunta, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.

Contro la deliberazione negativa della Giunta, è possibile ricorrere ai Proviviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, che non ha effetto sospensivo.

L'ammissione ad GIACC Italy decorre dalla data di accettazione della domanda di associazione, e vale, oltre che per l'anno in corso, per un anno decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'associazione ad GIACC Italy si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, fino a quando non intervenga la cessazione del rapporto associativo.

5. Rappresentanti dei Soci e Accesso alle Cariche

Per rappresentanti dei soci ordinari ed aggregati aderenti all'Associazione si intendono il richiedente, nel caso di persona fisica e, nel caso di persona giuridica e/o organizzazione in genere, il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese, o un suo delegato formalmente designato, e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di Amministrazione, o dirigenti, o soci, o partner, o comunque persone altamente rappresentative dell'organizzazione in oggetto.

I soci ordinari ed aggregati in qualità di persone fisiche, nonché i soci fondatori ed i soci onorari non possono delegare ad altri la propria rappresentanza in associazione, essendo la qualifica attribuita alla persona. L'accesso alle cariche e alla partecipazione agli Organi dell'Associazione, relativamente a Coordinatore di Settore, componente di Consiglio Direttivo nazionale e Giunta, è riservato ai rappresentanti dei Soci ordinari.

La carica di Presidente e Vice Presidente Vicario è riservata ai soci fondatori e/o ai rappresentanti di soci ordinari che siano associati da almeno ventiquattro mesi.

La carica di Presidente Emerito è riservata al primo Presidente dell'Associazione cronologicamente designato ed è a vita, fatta salva la facoltà del Presidente Emerito di rinunciare alla carica. In questo caso, la carica rimarrà vacante.

I Delegati Territoriali sono soci che ricevono incarico dal Presidente (ed a lui ed al Presidente Emerito riferiscono) di attivare iniziative di marketing territoriale per l'Associazione in territori delimitati e specificati, senza per questo aver delegato alcun potere e/o rappresentanza istituzionale.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non sono cumulabili tra di loro.

La candidatura a tutte le cariche sociali è riservata solo ai soggetti che rappresentino Soci che siano in regola con il versamento di tutte le eventuali quote associative che fossero stabilite, alla data di presentazione della candidatura.

Ai fini del computo dei mandati per la rieleggibilità, si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà dello stesso.

Per la partecipazione all'Assemblea Generale dei Soci si fa riferimento alle norme specificate all'art. 14.

6. Diritti dei Soci

I Soci Ordinari hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza a eventuali sistemi federativi alle quali l'Associazione potrà aderire.

I Soci Ordinari sono titolari del diritto di elettorato attivo e passivo, potendo intervenire direttamente alla vita associativa. I Soci Ordinari in regola con le norme statutarie potranno indicare, nella loro carta intestata, l'appartenenza ad GIACC Italy, riproducendone il logo, secondo apposite regole fissate dall'Associazione.

I Soci Aggregati ed i Soci Onorari possono partecipare alle attività dell'Associazione comprese le Assemblee, con diritto di intervento, ma non hanno diritto di voto; non possono fare parte degli Organi Collegiali e i loro rappresentanti non possono ricoprire Cariche Associate; restano inoltre escluse, per i Soci Aggregati, tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell'Associazione.

Ai Soci Aggregati sono, invece, consentite le prestazioni che comportino la rappresentanza territoriale dell'Associazione ai fini del marketing associativo.

7. Doveri dei Soci

L'adesione ad GIACC Italy comporta per tutti i soci l'obbligo di:

- a) osservare le norme del presente Statuto, il rispetto del Codice Etico dell'Associazione, nonché le deliberazioni adottate dai suoi Organi;

- b) fornire ad GIACC Italy , nei tempi e nei modi da questa richiesti, i dati, le informazioni ed i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro dei Soci", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- c) versare i contributi associativi, qualora fossero deliberati, secondo le modalità ed i termini fissati dai competenti Organi di GIACC Italy .
- d) Inoltre ogni Socio è tenuto a:
- e) escludere la propria partecipazione ad associazioni aderenti ad organizzazioni diverse da GIACC Italy e dichiarate "incompatibili" con Delibera di Giunta;
- f) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione;

8. Sanzioni associative

I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi dello Statuto, del Codice Etico dell'Associazione e di eventuali Regolamenti, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
- b) censura, comunicata per iscritto e motivata;
- c) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- d) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
- e) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- f) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- g) espulsione.

Le sanzioni, previo ammonimento del Socio, vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, contro le decisioni del quale è ammessa la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Quando le sanzioni riguardano il Presidente o un componente di Giunta, del Consiglio Direttivo, o dei Proviviri, esse vengono deliberate dai Proviviri.

L'espulsione dall'Associazione viene deliberata nel caso di:

- a) mancata o non veritiera dichiarazione dei requisiti associativi; mancato o ritardato versamento dei contributi associativi, dove deliberati, previo ammonimento al socio, a cura del Tesoriere;
- b) comportamenti deontologicamente negativi di estrema gravità o fortemente in contrasto con gli obblighi di appartenenza all'Associazione.
- c) Recidiva: quando, dopo l'adozione nei confronti del Socio di misure sanzionatorie più lievi, esse non abbiano sortito l'effetto di eliminare il motivo della sanzione stessa, o il Socio sia stato più volte colpito dalle sanzioni associative.

L'espulsione viene deliberata dalla Giunta, dietro proposta del Consiglio Direttivo. Il ricorso contro la decisione di espulsione segue le stesse regole delle altre sanzioni associative.

In caso di espulsione, la cessazione della qualifica di Socio ha effetto immediato, e non dà diritto al rimborso, neppure parziale, delle eventuali quote associative versate, così come rimane fermo il diritto

dell'associazione a riscuotere le quote associative dovute ma eventualmente non versate dal socio, ove deliberate.

9. Cessazione del rapporto associativo

La qualità di Socio cessa:

- a) per recesso, esercitato dal Socio;
- b) qualora vengano meno i requisiti di associazione;
- c) nel caso di espulsione ai sensi dell'art.8.

Il recesso deve essere notificato dal Socio recedente mediante raccomandata AR e/o posta elettronica certificata al Presidente almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso; la cessazione per recesso ha effetto a decorrere dall'inizio dell'anno sociale successivo ed il recedente è tenuto a pagare i contributi associativi, ove deliberati, fino alla data di cessazione.

Il venir meno dei requisiti associativi viene accertato dal Collegio dei Probiviri, che formula proposta di cessazione del rapporto associativo al Consiglio Direttivo, il quale delibera in merito.

10. Contribuzione dei Soci

Allo stato attuale, non è prevista una quota associativa.

Il funzionamento dell'Associazione è assicurato, quindi, dal volontariato o dai contributi eventualmente e liberamente offerti dai propri soci o da sostenitori esterni.

L'Assemblea dei Soci, comunque, ha la facoltà di deliberare, senza revisione del presente Statuto, l'istituzione dell'obbligo di versamento di quote associative, per come di seguito indicato:

- Quota Associativa annuale: un contributo destinato alla copertura delle spese generali e dei costi di funzionamento dell'Associazione. Le quote annue sono determinate in coerenza al bilancio preventivo di GIACC Italy per l'anno successivo. L'ammontare delle Quote Associate annuali per i Soci Ordinari ed Aggregati e le modalità di pagamento delle quote associative sono stabilite, su proposta della Giunta, dall'Assemblea generale, a maggioranza assoluta, che delibera ogni anno, per quello successivo, entro il primo semestre dell'anno precedente. Se non vengono stabilite nuove quote in tempo utile, saranno applicate nel nuovo esercizio le quote dell'esercizio precedente.
- Quota Straordinaria: l'Assemblea, su proposta della Giunta, a maggioranza qualificata, può stabilire per i Soci contributi straordinari destinati a situazioni di necessità, urgenza o imprevedibilità.

La qualifica di Socio Onorario è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di quote associative, qualora fossero deliberate.

11. Attribuzione dei diritti di voto

I voti spettanti a ciascun rappresentante di socio ordinario ed ai soci fondatori, in regola coi contributi associativi (se deliberati), in Assemblea Generale ed Assemblea di Settore vengono così calcolati:

- a) Un voto di presenza come persona fisica o come titolare della rappresentatività di un'organizzazione, in qualità di Socio Ordinario o come Socio Fondatore;
- b) Un voto per ogni delega attribuitagli.

Ai Soci Aggregati ed ai Soci Onorari non è attribuito diritto di voto.

In tutti gli altri Organi ogni componente ha diritto ad un voto e non è prevista delega di rappresentanza.

12. Confluenza di altre Associazioni

Quando si verifichi l'opportunità di ampliare GIACC Italy, mediante la confluenza in essa degli associati di altra associazione, avente caratteristiche e obiettivi con essa compatibili, viene costituita dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, una Commissione Istituzionale, con la nomina di un Coordinatore e dei componenti del medesimo.

La Commissione Istituzionale opera in collaborazione con i rappresentanti dell'altra associazione al fine di valutare la fattibilità e le modalità della confluenza, con particolare riferimento ai requisiti di ammissione; la Commissione Istituzionale ha il compito di sottoporre alla Giunta un documento di proposta motivata di accettazione o di rifiuto della confluenza e, nella prima ipotesi, delle condizioni della medesima.

La Giunta esprime il proprio parere in proposito, che viene illustrato alla Assemblea Generale, alla quale compete la decisione finale. L'Assemblea Generale può deliberare, oltre all'accettazione della proposta, condizioni particolari di confluenza, quali ad esempio un diverso trattamento economico per le imprese associate, la partecipazione di rappresentanti dell'Associazione confluyente agli Organi di GIACC Italy, od altre condizioni decise dall'Assemblea, per un arco temporale limitato a non più di un quadriennio.

Nel caso in cui l'Assemblea approvi la confluenza, il Presidente ha mandato per sottoscrivere con il Presidente dell'altra Associazione l'accordo di confluenza in GIACC Italy.

Per gli associati dell'Associazione confluyente valgono i requisiti di cui all'art.3 del presente Statuto.

L'accordo di confluenza può trovare applicazione soltanto dopo che l'associazione confluyente abbia, ad ogni effetto, cessato di esistere.

TITOLO III. GLI ORGANI ASSOCIATIVI

13. Disposizioni Generali

Data la natura multisetoriale degli stakeholders rappresentati da GIACC Italy , l'Associazione articola la propria organizzazione secondo Settori di Competenza (Settori).

Il Settore include tutte i soci che operano in categorie similari in termini di interessi rappresentati, per come indicate all'art. 3, con lo scopo di rappresentarne gli interessi e curare la trattazione di tematiche specifiche.

La gestione dell'Associazione, oltre alle entità organizzative sopra indicate, è responsabilità dei seguenti organi nazionali:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci
- b) La Giunta
- c) Il Consiglio Direttivo
- d) Il Collegio dei Probiviri
- e) Il Collegio dei Revisori
- f) Il Presidente
- g) Il Presidente Emerito
- h) I Vice Presidenti
- i) Il Tesoriere

14. Assemblea Generale dei Soci

Composizione

All'Assemblea Generale possono partecipare, con diritto di intervento e di voto, i Soci Ordinari che siano in regola con il versamento degli eventuali contributi associativi ed i Soci Fondatori. I soci non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma, possono presenziare all'Assemblea, ma senza diritto di intervento e di voto.

I Soci Aggregati ed Onorari possono partecipare all'Assemblea, con diritto di intervento, ma non hanno diritto di voto.

Ogni Socio può essere rappresentato dal proprio Rappresentante, così come individuato nell'art. 5, o attraverso delega ad un altro socio o ad altro soggetto.

Ogni Socio votante può rappresentare solo altri due Soci con diritto di voto.

All'Assemblea Generale partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili ed i Probiviri che non siano anche Soci, nonché altri ospiti che il Presidente intenda invitare.

Convocazione

L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro tre mesi dalla fine di ciascun esercizio solare e, comunque, ogni qualvolta lo richiedano:

- il Presidente;
- la Giunta;
- il Consiglio Direttivo;
- un numero di Soci pari ad almeno un quinto dei voti spettanti al complesso dei Soci.

L'Assemblea Generale viene convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario, via raccomandata, fax o posta elettronica certificata (se disponibile, altrimenti anche via posta elettronica ordinaria, purchè seguita da email di conferma ricezione), da spedirsi almeno dieci giorni, o in casi di urgenza almeno cinque giorni, prima della data fissata per la riunione agli indirizzi comunicati dagli associati al momento della richiesta di associazione. Nei termini di urgenza, l'ordine del giorno non potrà essere integrato. Nel caso di variazione dei dati presso i quali effettuare le comunicazioni, sarà cura degli stessi renderle note all'associazione. In mancanza si considereranno vigenti quelli di cui si è detto.

L'Assemblea non può essere convocata con termini di urgenza, se indetta per l'elezione del Presidente, la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della prima e della seconda convocazione (che potrà svolgersi lo stesso giorno trascorsa un'ora dalla prima convocazione), l'ordine del giorno con la puntuale elencazione degli argomenti da trattare. L'ordine del giorno potrà essere integrato fino a cinque giorni prima della data di riunione con avviso spedito nei modi di cui innanzi.

E' possibile riunire l'Assemblea Generale, previa approvazione da parte della Giunta, anche in più sedi distinte, e con l'utilizzo di strumenti di videoconferenza, a condizione che le sedi siano chiaramente indicate in sede di convocazione, e siano assicurati pienamente i requisiti di corretto svolgimento della stessa, di verifica dei quorum e di segretezza del voto.

Costituzione – Quorum costitutivo – Presidenza

L'Assemblea Generale, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti tanti delegati che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà più uno del numero dei Soci aventi diritto al voto e del numero di voti spettanti agli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea Generale è validamente costituita quando siano presenti tanti delegati che rappresentino, in proprio o per delega, almeno un decimo del numero dei Soci aventi diritto al voto ed un decimo del numero di voti spettanti agli aventi diritto al voto.

Se non viene raggiunto il suddetto quorum, dovrà essere indetta una nuova Assemblea, con identico ordine del giorno. In questo caso il preavviso di convocazione è ridotto a cinque giorni, e l'Assemblea è validamente costituita quale che sia il numero di voti spettanti ai delegati intervenuti.

Per la validità delle assemblee di modifiche allo Statuto, di scioglimento dell'Associazione e di fusione per incorporazione, vale rispettivamente il disposto degli articoli 27 e 28 dello Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Presidente Emerito o dal Vice Presidente Vicario.

Quorum deliberativi e modalità delle votazioni

Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti validi, con esclusione quindi degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente dell'assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto, salvo se diversamente disposto dall'unanimità dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell'Assemblea. Funge da Segretario il Direttore dell'Associazione, o in caso di sua assenza, il Segretario generale, o in sua assenza, una persona designata da chi presiede l'Assemblea.

Competenze

Spetta all'Assemblea Generale:

- a) eleggere il Presidente dell'Associazione, successivamente al primo mandato del primo Presidente, designato dai Soci Fondatori;
- b) eleggere i Vice Presidenti proposti dal Presidente (successivamente al primo mandato per quanto riguarda il primo Vice-Presidente Vicario, designato dai Soci Fondatori);
- c) eleggere i rappresentanti dell'Assemblea in Giunta;
- d) eleggere i Probiviri ed i Revisori Contabili;
- e) approvare, su proposta della Giunta, i bilanci preventivo e consuntivo;
- f) determinare, su proposta della Giunta, gli eventuali contributi associativi dovuti dai Soci e le modalità ed i tempi per il versamento nelle casse dell'Associazione;
- g) deliberare la confluenza di altre Associazioni in GIACC Italy ;
- h) approvare e modificare il presente Statuto, secondo quanto previsto dall'art. 27 dello stesso;
- i) approvare e modificare il Codice Etico dell'Associazione;
- j) deliberare la fusione per incorporazione di GIACC Italy in altre Associazioni, secondo quanto previsto dall'art. 28 dello stesso;
- k) deliberare lo scioglimento dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 28 dello stesso; discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Referendum

Quando si presenti la necessità di consultare nel modo più ampio possibile la base associativa su specifici argomenti di particolare rilevanza, è possibile ricorrere al Referendum.

Il Referendum, su proposta di uno degli organi sociali, è indetto dal Presidente dell'Associazione e può riguardare la totalità degli Associati o soltanto quelli appartenenti ad un Settore o Area.

Il referendum ha valore esclusivamente consultivo.

Nel Referendum, il voto può essere espresso in forma elettronica, qualora siano assicurate adeguate condizioni di trasparenza e di parità di trattamento tra i Soci.

15. Giunta

La Giunta ha il compito di sovrintendere alle attività dell'Associazione, in conformità con le linee guida espresse dall'Assemblea Generale dei Soci.

Composizione

Sono componenti di diritto della Giunta:

- il Presidente;
- il Presidente Emerito;
- il Past President, che per ultimo ha rivestito la carica, purchè rappresentante di un Socio Ordinario;
- I Vice Presidenti;
- I Coordinatori dei Settori;
- I componenti del Consiglio Direttivo;
- I Soci Fondatori che manifestino la volontà di parteciparvi;
- I Delegati Territoriali (in qualità di invitati permanenti).

Sono componenti elettivi della Giunta i componenti eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, ripartiti proporzionalmente ai voti attribuiti ai soci dei singoli Settori, con un minimo di almeno un rappresentante per ogni Settore, se ci sono candidati.

Fermo restando quanto sopra stabilito in merito al numero minimo di rappresentanti per ogni settore, i componenti elettivi della Giunta non possono superare un numero uguale ad un decimo dei Soci Ordinari, arrotondato al numero superiore. Nell'ambito di tale principio, il numero complessivo di membri elettivi è deciso dall'Assemblea Generale.

I componenti elettivi della Giunta durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea Generale dell'anno successivo a quello di elezione del Presidente. Essi sono rieleggibili per un secondo mandato consecutivo, mentre ulteriori elezioni sono ammesse solo dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad almeno un mandato.

Per l'elezione dei componenti elettivi di Giunta in Assemblea Generale, vengono predisposte delle liste distinte per settore, con un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire; a tal fine, nel convocare

l'Assemblea Generale chiamata per l'elezione, il Presidente invita i Soci a far pervenire le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Nel corso della votazione, ogni Socio ha diritto ad una scheda per ogni voto di cui dispone, come previsto dall'art. 11. Le schede di voto sono attribuite al/ ai Settori cui il Socio appartiene, come previsto all'art. 23. In ogni scheda di voto il Socio può esprimere un numero di preferenze pari al numero di seggi da ricoprire meno una, relativamente al settore; nel caso in cui il seggio disponibile al settore sia uno, ogni scheda può esprimere una preferenza. La votazione, può avvenire con modalità diverse se disposto dall'unanimità dell'Assemblea.

Nel caso vengano a mancare componenti elettivi della Giunta, essi sono eletti nuovamente con le stesse modalità, nella prima Assemblea Generale utile; partecipano alla votazione solo i Soci dei Settori per i quali sono venuti a mancare i componenti elettivi.

Riunioni

La Giunta si riunisce almeno una volta l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione, oppure ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo o almeno un quinto dei componenti della Giunta stessa.

La Giunta può riunirsi anche con l'ausilio degli strumenti di audio e/o video conferenza ed è convocata dal Presidente, a mezzo avviso via fax o posta elettronica, inviati almeno 10 giorni prima della riunione (5 giorni in caso di urgenza) e contenenti l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno, che può essere integrato su richiesta scritta da presentare almeno quattro giorni prima della data di riunione, firmata da non meno di un quarto dei componenti.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un quinto dei componenti la Giunta; alle riunioni non sono ammesse sostituzioni e non sono ammesse deleghe.

Le riunioni di Giunta sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento dal Presidente Emerito o dal Vice Presidente Vicario.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti validi, con esclusione quindi degli astenuti e delle schede bianche. Ogni componente, ad esclusione degli invitati, ha diritto a un voto; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, salvo se diversamente disposto dall'unanimità della Giunta.

Alle riunioni di Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento su problematiche attinenti le loro funzioni, i Proviviri, i Revisori contabili, il Tesoriere.

Il Presidente può estendere l'invito a soggetti non componenti la Giunta, in relazione al contributo degli stessi agli argomenti da trattare. Gli invitati non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario, che viene designato dalla Giunta stessa.

Competenze

Compete alla Giunta:

- a) nominare la Commissione di Designazione per l'elezione del Presidente dell'Associazione, ad eccezione del primo mandato del primo Presidente, designato dai Soci Fondatori;
- b) proporre all'Assemblea il Presidente dell'Associazione ed i Vice Presidenti, ad eccezione del primo mandato del primo Presidente e del Vice Presidente Vicario, designato dai Soci Fondatori;
- c) ratificare la nomina dei due membri del Consiglio Direttivo indicati dal Presidente (ad eccezione del primo mandato dei primi due membri, designati dai Soci Fondatori);
- d) deliberare, su proposta del Presidente, la nomina o la revoca del Tesoriere, con il compito di sovrintendere alla gestione economico-finanziaria ed agli adempimenti fiscali dell'Associazione;
- e) controllare l'andamento generale dell'Associazione, la realizzazione dei programmi formulati e le principali iniziative sviluppate;
- f) approvare la proposta di bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea Generale;
- g) formulare, su proposta del Presidente, la proposta di eventuali contributi associativi da sottoporre all'Assemblea Generale;
- h) deliberare sull'espulsione di singoli Soci;
- i) approvare, su proposta del Presidente, la costituzione di Settori, nonché il loro scioglimento/ricomposizione;
- j) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto;
- k) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del Codice Etico;
- l) approvare eventuali regolamenti associativi e/o loro modifiche;
- m) formulare, per l'approvazione dell'Assemblea Generale, il parere circa la confluenza di altre Associazioni in GIACC Italy ;
- n) esercitare gli altri compiti previsti nel presente Statuto

16. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso assicura il perseguimento degli scopi dell'Associazione, collaborando con il Presidente nel realizzare i programmi formulati e le azioni di sviluppo della Associazione e di supporto ai Soci, approvate dall'Assemblea e pianificate dalla Giunta.

Composizione

Fanno parte del Consiglio Direttivo:

- il Presidente;
- Il Presidente Emerito;
- i Vice Presidenti;
- il Past President, che per ultimo ha rivestito la carica, purchè rappresentante di un Socio Ordinario;
- i Coordinatori dei Settori,

- due membri ratificati dalla Giunta su proposta del Presidente (ad eccezione del primo mandato dei primi due membri, designati dai Soci Fondatori);
- il Tesoriere.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un secondo mandato consecutivo, mentre ulteriori elezioni sono ammesse solo dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad almeno un mandato. Indipendentemente dalla sua scadenza naturale, il Consiglio Direttivo decade contestualmente al Presidente, anche in caso di dimissioni dello stesso.

Riunioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti e comunque almeno due volte l'anno.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche con l'ausilio degli strumenti di audio e/o video conferenza ed è convocato dal Presidente, a mezzo avviso via fax o posta elettronica, inviati almeno dieci giorni prima della riunione e contenenti l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, e l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica; alle riunioni del Consiglio Direttivo non sono ammesse sostituzioni e non sono ammesse deleghe.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento dal Presidente Emerito o dal Vice Presidente vicario.

Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, salvo se diversamente disposto dall'unanimità del Consiglio Direttivo.

Alle riunioni di Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento su problematiche attinenti le loro funzioni, i Proviriviri ed i Revisori contabili

Il Presidente può invitare alle riunioni, in via permanente o volta a volta, singole persone, in ragione del contributo che possono dare alla riunione. Gli invitati non hanno diritto di voto, ma possono intervenire nel dibattito.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario, che viene designato dal Consiglio stesso.

Competenze

Compete al Consiglio Direttivo:

- a) dirigere l'attività associativa nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Giunta, e controllarne i risultati;

- b) sovrintendere alla gestione del fondo comune, e proporre all'approvazione della Giunta, e successivamente dell'Assemblea, i bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Tesoriere in accordo con il Presidente;
- c) eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- d) deliberare la cessazione dal rapporto associativo di Soci che non abbiano più i requisiti richiesti e/o eventuali sanzioni;
- e) proporre, per l'approvazione in Giunta, provvedimenti di espulsione di Soci;
- f) proporre modifiche al Codice Etico, per il successivo passaggio in Giunta ed in Assemblea Generale;
- g) proporre, per l'approvazione in Giunta, modifiche ad eventuali regolamenti associativi;
- h) su proposta del Presidente, istituire e chiudere Comitati, Commissioni, Gruppi di Lavoro; determinare i loro obiettivi ed effettuare la nomina/ revoca dei rispettivi Coordinatori;
- i) approvare le direttive per la struttura e l'organico, necessari per il funzionamento dell'Associazione e, in particolare: deliberare l'eventuale assunzione, il licenziamento e il trattamento economico del Direttore e del Segretario Generale, nonché dell'altro personale dipendente dell'Associazione;
- j) deliberare l'adesione di GIACC Italy ad altre organizzazioni associative;
- k) proporre, per le successive approvazioni in Giunta ed in Assemblea, la confluenza di altre Associazioni in GIACC Italy ;
- l) su proposta del Presidente deliberare la costituzione o la chiusura di eventuali sedi operative;
- m) esercitare d'urgenza i poteri della Giunta salvo successiva ratifica;
- n) deliberare sulle questioni che gli vengono demandate dalla Giunta e/o dall'Assemblea generale;
- o) esercitare gli altri compiti previsti nel presente Statuto.

17. Presidente

Il Presidente ha la responsabilità di coordinare le attività dell'Associazione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria di questa, nonché l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, della Giunta e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza, anche legale, dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente dell'Associazione rimane in carica quattro anni e può essere immediatamente rieletto al termine del mandato.

Elezioni

Il Primo Presidente dell'Associazione, limitatamente al primo mandato, è designato direttamente dai Soci Fondatori.

Successivamente, il Presidente, su proposta della Giunta, è eletto dall'Assemblea Generale e si insedia entro i dieci giorni successivi alla Assemblea Generale ordinaria annuale che approva il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Almeno tre mesi prima dalla scadenza del mandato del Presidente in carica, la Giunta elegge, a scrutinio segreto, salvo se diversamente disposto dall'unanimità della Giunta, una Commissione di designazione,

presieduta dal Presidente Emerito e composta di ulteriori due componenti individuati dallo stesso Presidente Emerito tra i rappresentanti dei soci dell'Associazione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non possono fare parte il Presidente ed i Vice Presidenti in carica. La partecipazione alla Commissione di Designazione comporta la rinuncia preventiva alla candidatura a Presidente e a quella di Vice Presidente.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli Soci allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.

La Commissione sottopone alla Giunta le indicazioni emerse; devono in ogni caso essere sottoposte al voto della Giunta anche quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto e/o posta elettronica dal 20% dei voti assembleari.

Sulla base della relazione della Commissione, la Giunta, mediante votazione a scrutinio segreto, salvo se diversamente disposto dall'unanimità della Giunta, individua il nome di un candidato all'elezione da proporre all'Assemblea.

In una riunione di Giunta successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente presenta il programma per il quadriennio e propone i nomi dei Vice Presidenti; la Giunta vota il programma proposto e la proposta concernente i Vice Presidenti, per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea Generale elegge il Presidente, sulla base della proposta di Giunta, e contestualmente approva il programma e nomina i Vice Presidenti. Qualora la proposta di candidatura a Presidente e di programma venissero respinte, va ripetuta la procedura di designazione.

Competenze

Compete al Presidente:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea Generale
- b) convocare e presiedere le Assemblee di Settore ove non fosse disponibile il Coordinatore e/o il suo Vicario;
- c) convocare e presiedere la Giunta e il Consiglio Direttivo;
- d) proporre alla Giunta i nominativi dei Vice Presidenti, e nominare il Vice Presidente Vicario, ad eccezione del primo mandato del primo Vice Presidente Vicario, designato dai Soci fondatori e dei primi Vice Presidenti, designati dal primo Presidente eletto dai Soci Fondatori;
- e) proporre alla Giunta la nomina del Tesoriere;
- f) proporre alla Giunta la costituzione/scioglimento di un Settore di Competenza;
- g) in collaborazione col Presidente Emerito, riesaminare le domande di adesione, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, accettandole o meno;
- h) esercitare la rappresentanza, anche legale, dell'Associazione;
- i) agire e resistere in giudizio;
- j) dare esecuzione alle delibere degli organi associativi;
- k) provvedere alla amministrazione ordinaria e vigilare sull'andamento associativo;
- l) esercitare d'urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica;
- m) formalizzare la carica dei Coordinatori di Settore, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci;

- n) proporre al Consiglio Direttivo la costituzione e lo scioglimento di Comitati, Commissioni, Gruppi di Lavoro, e la nomina e/o la revoca dei relativi Coordinatori;
- o) proporre al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti esterni dell'Associazione in Enti, Associazioni e altre strutture esterne;
- p) in collaborazione col Presidente Emerito, individuare e coordinare i Delegati Territoriali;
- q) comunicare ai Soci le eventuali decadenze dalle cariche, deliberate dai probiviri nel rispetto delle norme del presente Statuto;
- r) comunicare ai Soci gli eventuali provvedimenti disciplinari assunti nei loro confronti;
- s) comunicare ai Soci, direttamente o tramite il Presidente Emerito, l'avvenuta delibera di accettazione o di espulsione nei loro confronti;
- t) formalizzare la creazione, risoluzione o modifica del rapporto di lavoro con eventuali dipendenti e/o altri collaboratori
- u) proporre al Consiglio Direttivo la costituzione o la chiusura di eventuali sedi operative;
- v) esercitare gli altri compiti previsti nel presente Statuto.

Il Presidente può delegare al Presidente Emerito, ai Vice Presidenti, ai componenti del Consiglio Direttivo, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

18. Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma quadriennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato, oltre che dal Presidente Emerito, da un numero variabile di Vice Presidenti, fino ad un massimo di tre, la cui elezione è disciplinata dall'art.17.

Tra i Vice Presidenti, il Presidente ne designa uno come Vice Presidente Vicario, che ha il ruolo di sostituire istituzionalmente il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Il Presidente può affidare ai Vice Presidenti deleghe relative all'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione di programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti durano in carica quattro anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili per non più di un ulteriore mandato a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un mandato.

Nel caso vengano a mancare durante il mandato essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dalla Giunta, salvo ratifica della prima Assemblea Generale utile, e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

19. Collegio dei Revisori Contabili

Il Collegio dei Revisori Contabili è l'organo al quale è demandato il controllo della gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

L'Assemblea Generale dei Soci, nell'anno successivo a quello di elezione del Presidente, elegge a scrutinio segreto, salvo se diversamente disposto dall'unanimità dell'Assemblea, un Collegio di tre Revisori Contabili effettivi, nonché di due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei Soci dell'Associazione. E' ammesso, durante il primo esercizio, ove non sussistano candidature in numero sufficiente, che le funzioni del Collegio dei Revisori Contabili, siano espletate da un unico Revisore, con la qualifica di Revisore Ufficiale dei Conti.

Almeno uno dei Revisori Effettivi deve avere la qualifica di Revisore Ufficiale dei conti.

Ciascun Socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi due candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

Il Collegio dei Revisori Contabili dura in carica quattro anni, scade in occasione dell'Assemblea Generale ed i suoi componenti sono rieleggibili senza limiti di mandato. Indipendentemente dalla sua scadenza naturale, il Collegio dei Revisori Contabili decade l'anno successivo a quello del Presidente di GIACC Italy, anche in caso di dimissioni dello stesso.

I Revisori Contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo, il Revisore Contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, ed in particolare:

- a) esamina il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea;
- b) garantisce che il bilancio ed il relativo piano dei conti siano coerenti con le good-practice;
- c) attesta che il bilancio annuale sia stato debitamente elaborato.

20. Collegio dei Probiviri

L'Assemblea generale dei Soci, nell'anno successivo a quello di elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, salvo se diversamente disposto dall'unanimità dell'Assemblea, due Probiviri, i quali, assieme al Probiviro designato dal Presidente Emerito, costituiscono il Collegio dei Probiviri, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Indipendentemente dalla loro scadenza naturale, i Probiviri decadono l'anno successivo a quello del Presidente di GIACC Italy, in caso di dimissioni dello stesso.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di due preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita i Soci a far pervenire le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta rappresentanza di soggetto associato.

La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica interna ad GIACC Italy .

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è quello designato dal Presidente Emerito. Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile e dal Codice etico.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 dello statuto, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, il Proboviro eletto dal Presidente Emerito assolve funzioni interpretative e/o disciplinari.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

21 Tesoriere

Al Tesoriere viene affidata la supervisione dell'attività amministrativa e finanziaria, inclusi i bilanci.

Viene nominato dalla Giunta, su proposta del Presidente, di norma fra i componenti della Giunta stessa. Mancando la disponibilità dei membri di Giunta, la funzione può essere affidata, con analoghe modalità, ad altro Socio Ordinario.

La durata della carica è contestuale a quella del Presidente dell'Associazione, salvo dimissioni o revoca, e il mandato può essere rinnovato senza limiti.

Nel corso della vigenza della carica, l'eventuale sostituzione, per dimissioni o revoca, avviene con modalità analoghe alla assunzione della carica sopra descritta.

Competenze specifiche del Tesoriere sono:

- a) impostare e controllare il sistema amministrativo dell'Associazione;
- b) predisporre, in sintonia con il Consiglio Direttivo dell'Associazione, il budget ed il bilancio preventivo;
- c) seguire, attraverso l'elaborazione di consuntivi periodici, l'effettivo andamento economico-finanziario e patrimoniale dell'Associazione;
- d) riportare agli organi di controllo dell'Associazione, nelle sedi opportune, eventuali problemi riscontrati;
- e) elaborare il bilancio consuntivo dell'Associazione;
- f) inviare ammonimento ai soci morosi nel pagamento delle eventuali quote associative, anche ai fini di una eventuale espulsione successiva
- g) collaborare con il Collegio dei Revisori dei Conti per quanto di competenza;
- h) collaborare con l'eventuale commercialista esterno, per gli adempimenti fiscali.

22 Direttore Generale, Segreteria Generale e Uffici Dipendenti

Direttore Generale

La posizione di Direttore Generale può essere costituita su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dalla Giunta. Essa è facoltativa e può essere istituita anche a tempo determinato, per il raggiungimento di obiettivi specifici.

Il Direttore Generale viene nominato e revocato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e non deve essere un Socio.

Il Direttore risponde al Presidente, del quale attua le disposizioni, nell'esecuzione delle attività associative. Sovrintende a tutti gli uffici e servizi dell'Associazione, è responsabile del funzionamento della struttura organizzativa e, su mandato del Presidente, esegue gli atti di ordinaria amministrazione previsti dai programmi degli Organi Istituzionali.

Partecipa di norma, senza diritto di voto, ma con funzioni di supporto, alle riunioni degli Organi centrali, ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari ed al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attività associativa. Può partecipare alle riunioni del Collegio dei probiviri solo su specifica richiesta del suo Presidente.

L'assunzione, il licenziamento ed il trattamento economico del Direttore Generale competono al Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Segreteria Generale e Uffici Dipendenti

L'Associazione può disporre, facoltativamente, per il supporto alle attività tese al perseguimento dei propri fini istituzionali, di una Segreteria Generale.

Possono essere creati uffici periferici, collegati con la Segreteria Generale, al servizio di aree geografiche omogenee di rilevante interesse per l'Associazione.

La Segreteria Generale e gli uffici periferici possono essere coordinati da un Segretario Generale, che risponde gerarchicamente al Direttore Generale dell'Associazione, se esiste, oppure al Presidente e al Vicepresidente Vicario così come previsto per il Direttore Generale.

In mancanza del Direttore Generale, il Segretario Generale ne assume i compiti.

Sia il Segretario Generale, che il personale della segreteria e degli uffici periferici non devono essere Soci.

L'assunzione, il licenziamento ed il trattamento economico del Segretario Generale e dell'altro personale dipendente competono al Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV. ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

23. Settore

Al fine di sviluppare le diverse esigenze dei soci, l'Associazione si articola in Settori, corrispondenti alle categorie di stakeholders indicate all'art. 3.

La costituzione di un nuovo settore oltre quelli stabiliti in fase di costituzione dell'Associazione, l'accorpamento e la cancellazione di un Settore viene deliberata dalla Giunta, dietro proposta del Presidente dell'Associazione o dell'Assemblea del Settore stesso.

Le finalità principali del Settore sono:

- Lo sviluppo associativo nei confronti dei soci ricadenti nello specifico settore;
- La promozione delle esigenze specifiche del settore, anche all'esterno dell'associazione e nei confronti delle istituzioni;
- Lo sviluppo di rapporti istituzionali con la pubblica amministrazione, con le istituzioni e gli organi legislativi nazionali ed internazionali, relativamente agli ambiti di competenza, in coordinamento con il Presidente dell'Associazione;
- Il rapporto con i Soci e lo sviluppo di iniziative tra i Soci (gruppi di discussione, gruppi di lavoro, etc.);

Ogni Socio Ordinario può aderire ad uno o più Settori, ove potesse essere inquadrato in più categorie tra quelle di cui all'art. 3, specificando che il proprio diritto di voto potrà essere esercitato solo su un settore, che deve essere specificato entro l'inizio dell'anno sociale, e non può essere modificato per tutto l'esercizio.

Il Socio Aggregato ha la facoltà di partecipare alle attività di un Settore, senza esercitare diritto di voto.

L'attività dei Settori deve essere coerente e coordinata rispetto alle strategie, alle iniziative e alle direttive operative degli organi centrali dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione può autorizzare che il Settore, su richiesta del proprio Coordinatore, previa autorizzazione della Giunta e con parere favorevole del Tesoriere, abbia una propria gestione economica, purché nell'ambito e coordinata con quella dell'Associazione e nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento.

Assemblea di Settore

All'assemblea di Settore possono partecipare con diritto di intervento e di voto solo i rappresentanti dei Soci Ordinari appartenenti al Settore, che siano in regola con il versamento di eventuali contributi associativi, o loro delegati, purché abbiano un significativo livello di competenza nel settore in oggetto. I Soci Aggregati al Settore ed i Soci Onorari possono presenziare all'Assemblea di Settore ed hanno diritto di intervento, ma non diritto di voto. Ogni Socio votante può rappresentare, con delega scritta, solo un altro Socio avente diritto di voto. L'Assemblea di Settore non ha cadenza minima obbligatoria e si riunisce ogni qualvolta lo richiedano il Coordinatore (supportato da almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo di Settore o da almeno un quinto dei Soci Ordinari del Settore) o il Presidente di GIACC Italy .

L'Assemblea di Settore viene convocata dal Coordinatore o, in sua assenza, dal Vicario, tramite fax o posta elettronica spediti almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

La prima Assemblea di un nuovo Settore viene indetta e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea di Settore è validamente costituita quando siano presenti tanti delegati del Settore che rappresentino, in proprio o per delega, almeno un quinto del numero dei Soci e del numero dei voti spettanti agli aventi diritto al voto.

Se non viene raggiunto il suddetto quorum, dovrà essere indetta una nuova Assemblea di Settore, con identico ordine del giorno. In questo caso il preavviso di convocazione è ridotto a cinque giorni, e l'Assemblea di Settore è validamente costituita quale che sia il numero di voti spettanti ai delegati intervenuti.

La presidenza dell'Assemblea di Settore compete al Coordinatore del Settore o, in sua assenza, al Vicario.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti validi, con esclusione quindi degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Coordinatore, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, salvo se diversamente disposto dall'unanimità dell'Assemblea di Settore.

Quando si presenti la necessità di consultare nel modo più ampio possibile la base associativa su specifici argomenti di particolare rilevanza, è possibile ricorrere al Referendum, secondo le modalità definite nell'art. 14.

Compete all'Assemblea di Settore:

- a) eleggere il Coordinatore di Settore;
- b) deliberare la costituzione e lo scioglimento, qualora applicabile, del Consiglio Direttivo di Settore, ed eleggere i suoi membri;
- c) approvare il programma di iniziative proposto dal Coordinatore di Settore;
- d) proporre lo scioglimento del Settore, da sottoporre ad approvazione della Giunta, su proposta del Coordinatore di Settore, quando siano venuti meno i presupposti della sua esistenza.

Consiglio Direttivo di Settore

Il Consiglio può essere costituito, in base a delibera dell'Assemblea di Settore, a condizione che il numero di Soci Ordinari associati al Settore sia almeno pari a 10. Qualora un Settore non sia dotato di Consiglio Direttivo, le sue attribuzioni sono di competenza direttamente dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo di Settore si pone l'obiettivo di collaborare con il Coordinatore di Settore alla ideazione e realizzazione di tutte le iniziative atte a sviluppare tematiche attinenti alle esigenze dello stesso Settore.

Il Consiglio Direttivo di Settore è composto dal Coordinatore del Settore e dai Consiglieri in numero definito dall'Assemblea di Settore, e comunque non superiore ad un quinto dei Soci Ordinari appartenenti al Settore. Il Consiglio Direttivo di Settore viene eletto dalla Assemblea di Settore.

Risultano eletti i Soci che hanno ricevuto il maggior numero di voti. In corso di mandato, la sostituzione dei componenti che siano venuti a mancare, avviene per nuova elezione, alla prima Assemblea di Settore utile.

Possono decidere di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo di Settore, se lo ritengono opportuno, il Presidente di GIACC Italy e/o un suo Vicepresidente da lui delegato, oltre che il Presidente Emerito. Alle riunioni del Consiglio Direttivo di Settore possono partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento su problematiche attinenti le loro funzioni, i Probiviri, i Revisori dei Conti, il Tesoriere,. Il Coordinatore, per motivi particolari, può invitare a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo di Settore, senza diritto di voto, persone che non ne fanno parte.

Il Consiglio Direttivo di Settore decade contestualmente alla decadenza del Coordinatore di Settore.

Il Consiglio Direttivo di Settore è convocato dal Coordinatore, o, in sua assenza, dal Vicario, tramite fax o posta elettronica, inviati almeno 10 giorni prima della riunione e contenenti l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, e l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo di Settore si riunisce, anche con l'ausilio degli strumenti di audio e video conferenza, almeno quattro volte l'anno, ed ogni qualvolta lo richiama il Coordinatore, almeno un terzo dei suoi componenti, almeno dieci Soci Ordinari, o il Presidente dell'Associazione.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti del Consiglio. Alle riunioni non sono ammesse sostituzioni e non sono ammesse deleghe.

Le riunioni sono presiedute dal Coordinatore di Settore.

Le delibere vengono prese a maggioranza degli aventi diritto al voto, tenendo quindi conto anche degli astenuti e delle schede bianche.

Ogni componente ha diritto a un voto; in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Coordinatore, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto, salvo se diversamente disposto dall'unanimità del Consiglio Direttivo di Settore.

Compiti del Consiglio Direttivo di Settore sono:

- a) promuovere lo sviluppo Associativo nei confronti degli stakeholders che possono essere inquadrati nelle categorie di cui all'art. 3, inerenti il Settore;
- b) rendersi promotori di iniziative a tutela degli interessi dei propri associati e di sviluppo delle opportunità di collaborazione tra stakeholders;
- c) sviluppare iniziative a favore dei Soci del Settore, mirate a favorire lo scambio di esperienze ed informazioni tra i Soci
- d) deliberare la costituzione di Gruppi di Lavoro di Settore, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo di GIACC Italy , assumendone la responsabilità ed il controllo;
- e) proporre al Consiglio Direttivo di GIACC Italy , anche coinvolgendo altri Settori, iniziative di interesse multidisciplinare;
- f) proporre la nomina di rappresentanti dell'Associazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni, da sottoporre al Consiglio Direttivo di GIACC Italy ;

Coordinatore di Settore

Il Coordinatore rappresenta i Soci del Settore, e coordina le attività e le iniziative deliberate dagli organi del Settore.

Il Coordinatore di Settore, eletto dall'Assemblea Generale tra i rappresentanti dei Soci Ordinari associati al Settore, rimane in carica quattro anni, e non può essere immediatamente rieletto al termine del mandato. Indipendentemente dalla sua scadenza naturale, il Coordinatore di Settore decade contestualmente al Presidente di GIACC Italy, anche in caso di dimissioni dello stesso.

Sono compiti propri del Coordinatore di Settore:

- a) Rappresentare il Settore nei rapporti organizzativi interni all'Associazione e, in coordinamento con il Presidente dell'Associazione, in quelli esterni;
- b) presentare all'Assemblea di Settore un programma periodico di iniziative, e coordinarne la loro realizzazione;
- c) aggiornare Consiglio Direttivo e Giunta dei programmi proposti, delle iniziative in corso e dei risultati raggiunti;
- d) coordinare e promuovere lo sviluppo associativo tra le imprese del proprio settore;
- e) curare la gestione delle risorse del Settore, qualora lo stesso abbia una gestione economica propria.

Il Coordinatore nomina un proprio Vicario, informando della decisione i Soci del Settore ed il Presidente dell'Associazione. Nel caso in cui nel Settore sia costituito il Consiglio Direttivo, il Vicario dovrà essere nominato fra i componenti del Consiglio Direttivo di Settore stesso.

Il Coordinatore può delegare funzioni e compiti al Vicario, nonché a membri del Consiglio Direttivo di Settore, assumendone comunque la responsabilità nei confronti dell'Associazione.

24. Gruppi di lavoro, Comitati e Commissioni

I Gruppi di Lavoro, i Comitati e le Commissioni (di seguito "Gruppi di Lavoro"), sono aggregazioni di Soci che intendono perseguire finalità progettuali di varia natura (culturali, promozionali, di approfondimento, ecc.).

Tali Gruppi possono essere costituiti all'interno dei Settori, ma possono anche essere sviluppati trasversalmente a queste articolazioni organizzative, qualora il tema in oggetto possa essere di interesse a più dimensioni organizzative.

I Gruppi di Lavoro sono costituiti con delibera del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, e su eventuale richiesta o di un Organo dell'Associazione, o di un Settore, o di almeno cinque Soci Ordinari.

La costituzione di un Gruppo di lavoro deve essere resa nota a tutti i Soci della dimensione di competenza (Settore o tutti i Soci nel caso di Gruppi di Lavoro trasversali).

Ogni Gruppo di Lavoro è diretto da un Coordinatore, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'Associazione, e composto da tutti gli associati che desiderano partecipare attivamente alla iniziativa. Ai Gruppo di Lavoro possono partecipare, oltre al Rappresentante del Socio – inteso come al paragrafo 5 -, altre persone in organico al medesimo Socio, purché indicate dal Rappresentante del socio in GIACC Italy.

TITOLO V. FONDO COMUNE E BILANCI

25. Fondo Comune

Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito:

- a) dagli eventuali contributi associativi;
- b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- c) dagli eventuali investimenti mobiliari ed immobiliari;
- d) dalle eventuali erogazioni liberali e dagli eventuali lasciti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione, non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Qualora l'Associazione dovesse cessare di esistere, il Fondo Comune sarà devoluto in beneficenza o ad altre associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, previo parere favorevole dell'organismo di controllo previsto dalla legge, mediante delibera dell'Assemblea, su proposta della Giunta.

26. Esercizio Sociale e Bilanci

L'esercizio annuale coincide con l'anno solare.

Per ciascun esercizio il Tesoriere, in accordo con il Presidente, predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo; il documento viene discusso ed approvato dal Consiglio Direttivo, che lo propone alla Giunta.

I Bilanci devono essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione di approvazione in Giunta; il Collegio dei Revisori appronta la propria Relazione.

I Bilanci e la Relazione del Collegio dei Revisori contabili vengono presentati per l'approvazione in Giunta e, successivamente alla Giunta, all'Assemblea Generale dei Soci.

Il Bilancio preventivo dell'anno in corso, con contestuale eventuale determinazione dei contributi associativi a carico dei Soci, e consuntivo dell'anno precedente, dovranno essere presentati entro il 31 ottobre di ogni anno all'Assemblea Generale che li esaminerà per le conseguenti delibere. L'Assemblea esaminatrice sarà quella in carica al 31 ottobre.

TITOLO VI. MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

27. Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale.

Le modificazioni del presente Statuto possono essere richieste dal Presidente, dal Presidente Emerito o da uno degli altri Organi dell'Associazione con delibera presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti o da tanti Associati che rappresentino almeno un quinto del numero degli associati e del numero dei voti spettanti agli aventi diritto al voto.

Per la valutazione e la elaborazione delle modificazioni, può essere istituita dalla Giunta una specifica Commissione istituzionale, composta di almeno tre membri.

Le modificazioni proposte dovranno essere preventivamente esaminate dalla Giunta, che esprimerà su di esse un parere motivato non vincolante, ed inviate a tutti i Soci, con almeno quindici giorni di anticipo sulla data di assemblea, quindi sottoposte all'Assemblea, che dovrà approvarle con una maggioranza favorevole che rappresenti almeno un terzo del numero degli associati e del numero dei voti spettanti agli aventi diritto al voto.

Per le deliberazioni sulle modifiche statutarie è ammesso l'utilizzo del Referendum, che nella fattispecie ha valore deliberativo.

Per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto, non è ammesso il voto segreto.

Ai Soci dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto è consentito il diritto di recesso immediato, da notificare entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie. Per quanto riguarda il pagamento del contributo, ove deliberato, il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, non esimerà dunque il recedente dagli eventuali ulteriori impegni economici verso l'Associazione maturati fino alla data dell'Assemblea in cui sono state approvate le modifiche.

28. Scioglimento dell'Associazione e Fusione per Incorporazione

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea su richiesta della Giunta o di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza del numero dei Soci e del numero dei voti spettanti agli aventi diritto al voto.

Per la validità delle decisioni di scioglimento occorre un numero di voti favorevoli che costituiscano almeno i due terzi del numero dei Soci e del numero dei voti spettanti agli aventi diritto al voto.

Contestualmente allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più Liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, devolvendole in beneficenza o ad altre associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, previo parere favorevole dell'organismo di controllo previsto dalla legge.

L'eventuale fusione per incorporazione di GIACC Italy in altra Associazione è deliberata dall'Assemblea su richiesta della Giunta.

Per la validità della decisione di fusione occorre un numero di voti favorevoli che costituiscano almeno i due terzi del numero dei Soci e del numero dei voti spettanti agli aventi diritto al voto.

29. Rinvio alla Legge

Per quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

30. Disposizione Transitoria

Dalla data di approvazione del presente Statuto sarà annullata ogni precedente decorrenza temporale e decorrerà formalmente il primo mandato di ogni carica associativa in essere, oltre che, in considerazione del fatto che l'Associazione non ha mai effettuato alcuna transazione finanziaria, né ha aperto conti correnti o altri rapporti bancari, il termine inerente la redazione del primo Bilancio.